DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1966

che concede al Regno dei Paesi Bassi un contingente tariffario per le sarde della specie sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera dei pesci

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 20 maggio 1966, con la quale il regno dei Paesi Bassi ha richiesto per l'anno 1967 la concessione di un contingente tariffario di 750 tonnellate al dazio del 4,5 % per le sarde della specie sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera dei pesci, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, incluse nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che le sarde in oggetto venivano importate nel Regno dei Paesi Bassi esenti da dazi doganali anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, mentre il dazio della tariffa doganale comune ammonta al 15 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

Statistiche ufficiali olandesi

— Importazioni di pesci di mare, freschi, refrigerati o congelati, attinenti soprattutto ai pesci in oggetto, in provenienza dai paesi fornitori più importanti, in tonnellate :

	Africa del Sud	*Canada*	*Giappone*
1962	174	4	
1963	257	33	22
1964	344	8	122
1965	649	5	145

Dati forniti dai settori professionali interessati

— Produzione di sarde in conserva :

1962 : 500 t
1963 : 500 t
1964 : 340 t
1965 : 550 t ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 25, a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario del regime tariffario nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti precisati nell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha dovuto orientare la produzione di alcune delle imprese interessate, che trattavano le aringhe, verso la conserva della sarda della specie « sardina ocellata », allo scopo di ovviare alla diminuita competitività delle imprese stesse rispetto alla concorrenza dei paesi terzi e di alcuni Stati membri, grandi produttori di conserve di pesce ; che l'incidenza — raddoppiata dopo la seconda armonizzazione dei dazi doganali — su una materia prima che serve alla fabbricazione delle conserve a buon mercato ed è praticamente inesistente nella Comunità, potrebbe compromettere il successo della riconversione in corso ;

Considerando che, nella fattispecie, l'approvvigionamento ottimale delle industrie suddette dello Stato membro richiedente non sembra tale da falsare fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza relative ai prodotti finiti, in quanto le conserve in questione praticamente non vengono prodotte fuori dei paesi del Benelux ed anche l'Unione economica belgo-lussemburghese beneficia di un contingente tariffario per i pesci di cui trattasi ; che le ripercussioni, sulle conserve di altri pesci, della concessione di un contingente tariffario di adeguato volume e dazio per le sarde sembrano di scarsa entità, soprattutto perché i quantitativi richiesti per i pesci di cui trattasi sono esigui rispetto alla produzione comunitaria di conserve degli altri pesci ;

Considerando che, dal complesso della situazione sopra descritta, risulta che lo Stato membro richiedente si trova di fronte ad inconvenienti che giustificano una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga esercita un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che i dazi relativi alla produzione di conserve di sarde nello Stato membro richiedente riflettono una stabilità abbastanza rilevante, il cui livello medio annuo può essere determinato in 500 tonnellate circa ; che nessun elemento sembra poter invalidare tale valutazione per il 1967 ; che, tenuto conto del coefficiente di trasformazione generalmente adottato per i pesci del tipo « sarde », le relative importazioni nello Stato membro richiedente provenienti da paesi terzi possono essere valutate in 700 tonnellate circa per il 1967 ; che pertanto un contingente tariffario di tale livello sembra adeguato ;

Considerando che, per la determinazione del dazio del contingente, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado d'attuazione dell'unione doganale ; che il completamento di quest'ultima è previsto per il 1968 ; che in base a tali considerazioni si ritiene opportuno fissare, per il contingente tariffario relativo al prodotto in oggetto, un dazio pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune ; che per i pesci ai quali si riferisce la presente decisione lo Stato membro richiedente non si è richiamato a fatti tali da giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che, su tale base, il dazio in questione viene fissato nella misura del 6 % ;

Considerando che dalle informazioni raccolte, le più importanti delle quali sono riportate nella presente decisione, non è stato possibile trarre indicazioni che consentano di concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti suddetti sarebbe tale da provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in oggetto ;

Considerando che la graduale attuazione del mercato comune comporta che gli Stati membri applichino alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi dei regimi che essi applicano alle importazioni provenienti da paesi terzi ;

Considerando che, dalla suaccennata funzione dei contingenti tariffari, si ricava che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per sopperire al fabbisogno degli utilizzatori degli Stati membri interessati, ad esclusione di ogni riesportazione « allo stato naturale »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi viene concesso un contingente tariffario di 700 tonnellate, al dazio del 6 %, per le importazioni da paesi terzi di sarde del tipo sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, destinate all'industria conserviera del pesce.

In nessun caso, peraltro, il dazio applicabile ai pesci importati nell'ambito di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato ai pesci in questione provenienti dagli altri Stati membri e muniti di certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN